

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

DECRETO 14 dicembre 2018.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Taurasi».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione UE delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non rilevanti, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP dei vini «Taurasi»;


Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;

Vista la nota della Regione Campania del 16 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio di tutela vini d'Irpinia nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, 7 e 8 del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Taurasi», concernenti alcune modifiche sostanziali e talune modifiche minori, che non comportano alcuna variazione al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare la modifica dell'art. 8 del disciplinare, concernente l'introduzione della bottiglia di forma «borgognotta» per il confezionamento dei vini a DOCG «Taurasi»;

Vista la successiva nota del Consorzio di tutela di tutela vini d'Irpinia del 10 dicembre 2018, trasmessa per il tramite della Regione Campania con nota n. 790809 del 12 dicembre 2018, con la quale è stato richiesto che per la citata modifica dell'art. 8 del disciplinare sia applicata la procedura semplificata prevista dall'art. 10, comma 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Campania sulla predetta richiesta del citato Consorzio di tutela, espresso con la sopra citata nota n. 790809 del 12 dicembre 2018;

Considerato che per la citata modifica minore del disciplinare di produzione sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;



Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

in conformità all'art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicazione da parte della competente Regione Campania;

ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata regione;

sono state ritenute valide le motivazioni a supporto della modifica proposta, che risulta conforme alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comporta misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;

Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine protetta «Taurasi», in particolare nel rispetto dell'art. 118-*octodecies*, par. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto altresì di effettuare, per motivi di chiarezza e coerenza normativa, la pubblicazione dell'intero testo dell'art. 8 del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Taurasi» così come modificato;

Ritenuto di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione UE, ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione UE, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

#### Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi», così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, è modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto.

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero.

3. Il presente decreto e il disciplinare della DOP «Taurasi» aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP; la stessa modifica sarà comunicata alla Commissione UE, ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione UE, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2018

*Il dirigente:* POLIZZI

ALLEGATO

#### MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «TAURASI»

Il testo dell'art. 8, recante disposizioni sul confezionamento dei vini:

«Il vino denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.».

è sostituito con il seguente testo:

«Art. 8 - Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma bordolese o borgognotta, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.».

19A00012

